

PARCO REGIONALE ADDA SUD**CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE RELATIVE AI PIANI DI GESTIONE DEI SITI
NATURA 2000 ADOTTATI**

L'Assemblea consortile del Parco Adda Sud con delibera n. **16** del 13/12/2010 ha adottato:

1. il regolamento della Rete Natura 2000 del Parco Adda Sud, agli atti del Parco al prot. n. 5542 del 01/12/10;
2. lo Studio di Incidenza Piani di Gestione della Rete Natura 2000 sulla Rete Natura 2000 del Parco Adda Sud, agli atti del Parco al prot. n. 24 del 04/01/11;
3. i Piani di Gestione della Rete Natura 2000 del Parco Adda Sud agli atti del Parco ai protocolli nn. 4152 del 17/11/08, 2846 del 12/08/09, 4462 del 28/09/10, 5558 del 02/12/10, 5659 del 09/12/10

Gli atti adottati sono stati depositati presso l'Ufficio Protocollo del Parco Adda Sud, viale Dalmazia, 10 26900 - LODI (LO) in libera visione a partire dal 02/02/11 e pubblicati all'Albo online dal 02/02/11 al 04/03/11 oltre ad essere stati resi disponibili sul sito web istituzionale del Parco Adda Sud affinché chiunque ne avesse interesse ne potesse prendere visione e presentare osservazioni nei 60 giorni successivi al deposito. Il deposito è stato reso noto al pubblico anche mediante pubblicazione al Burl (*Burl n° 5 del 02/02/11*) e pubblicazione sui quotidiani *La Provincia di Cremona* e *Il Cittadino*.

Nelle pubblicazioni sono stati precisati il luogo, la durata e lo scopo del deposito rendendo noto che chiunque ne avesse interesse, potesse presentare le proprie osservazioni entro i successivi sessanta giorni. A partire dal 04/03/2011 sono state presentate da parte di Privati n. 2 osservazioni.

1. OSSERVAZIONE N° 1

Protocollo n° 1466 del 31 marzo 2011

Presentatore: Avvocato Angela Canta e Avv. Federico Zanichelli a nome e per conto della Sig.ra Fulvia Prandini Amministratore Unico e legale rappresentante della Zerbaglia S.r.l. con sede in Crema, P.zzetta Caduti sul lavoro n. 2

Oggetto delle osservazioni:

L'istante, nell'osservazione in oggetto:

1. Espone dei rilievi di carattere generale in merito alla perimetrazione del SIC IT2090008 "La Zerbaglia" argomentandoli come di seguito riportato:
 - precisa che il procedimento di perimetrazione è ancora in itinere;
 - ricorda che La Zerbaglia ha impugnato i provvedimenti di individuazione all'interno del SIC delle ZPS;
 - contesta l'individuazione del Parco Adda Sud quale Ente gestore del SIC in oggetto, ritenendo più idoneo ad assumere tale ruolo il titolare dell'Azienda faunistica;
 - evidenzia una sovrapposizione di gestioni (faunistica ed ambientale) dal parte del titolare dell'Azienda faunistica e del Parco Adda Sud;
 - ricorda che la redazione di Piani di Gestione di SIC e ZPS non costituisce atto necessario ma soggetto a valutazione di opportunità.
2. Ritiene che il Piano di Gestione renda manifesto il carattere sproporzionato della perimetrazione del SIC in oggetto evidenziando un refuso contenuto alla pag. 58 del Piano di Gestione.
3. Ribadisce le proprie riserve in merito all'opportunità del Piano di Gestione in oggetto evidenziando il carattere apodittico e infondato dell'affermazione contenuta a pag. 56 del Piano stesso laddove si afferma che le attività antropiche interne al sito impatterebbero negativamente sugli ambienti naturali ivi presenti con specifico riferimento *"all'utilizzo di pratiche agricole poco compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi di conservazione del SIC, soprattutto nelle fasce più vicine alle zone umide e agli ambienti fluviali"*

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA

1. In merito all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) si precisa che la stessa non è stata effettuata dall'Ente Parco Adda Sud bensì dalla Regione Lombardia (nel caso del SIC IT2090008 "La Zerbaglia" mediante D.G.R. n. VII/14106 del 08/08/2003, Allegato A e s.m.i.), recepita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicata mediante Decreto (ultimo aggiornamento del 14/03/2011 "Quarto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" G.U. della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, S.O. n. 90) ed infine inviata dal Ministero stesso alla Commissione Europea (decisione della Commissione europea 2011/64/UE che stabilisce

un quarto elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale). Ne consegue che le richieste formulate dall'istante relative alle modifiche dei confini del sito non sono di competenza dell'Ente Parco Adda Sud.

In merito all'individuazione dell'Ente Parco Adda Sud quale Ente gestore dei Siti Natura 2000 all'interno dei confini del Parco Adda Sud si ricorda che tale individuazione è stata fatta ex lege e pertanto non oggetto di valutazione.

In merito alla valutazione di opportunità della redazione dei Piani di Gestione si precisa che la stessa è stata effettuata dal Parco Adda Sud all'atto della richiesta di finanziamento.

L'osservazione in oggetto è pertanto da ritenersi NON ACCOLTA.

2. In merito al refuso contenuto a pag. 58 del Piano di Gestione in oggetto si procederà alla correzione della dizione *"i confini del SIC La Zerbaglia ricadono del tutto all'interno della ZPS Garzaie del Parco Adda Sud"* che verrà sostituita con la seguente *"i confini della ZPS Garzaie del Parco Adda Sud ricadono del tutto all'interno del SIC La Zerbaglia"*. L'osservazione in oggetto è pertanto da ritenersi ACCOLTA.

3. In merito alla segnalazione relativa alla affermazione contenuta a pag. 56 del Piano di Gestione in oggetto si procederà alla correzione della dizione *"all'utilizzo di pratiche agricole poco compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi di conservazione del SIC, soprattutto nelle fasce più vicine alle zone umide e agli ambienti fluviali"* che verrà sostituita con la seguente *"all'utilizzo di pratiche agricole poco compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi di conservazione del SIC, soprattutto nelle fasce più vicine alle zone umide e agli ambienti fluviali, se non applicate seguendo rigorosamente le normative vigenti"*. L'osservazione in oggetto è pertanto da ritenersi PARZIALMENTE ACCOLTA.

2. OSSERVAZIONE N° 2

Protocollo n° 1926 del 29 aprile 2011

Presentatore: Avvocato Angela Canta e Avv. Federico Zanichelli

Oggetto delle osservazioni:

L'istante, nell'osservazione in oggetto:

1. Ritiene non correttamente formulato l'art. 4 del Regolamento dei Piani di Gestione e evidenzia come lo stesso non contenga adeguate modularità al fine di adattarsi al contesto per il quale è stato promanato.
2. Ritiene troppo generico il divieto contenuto all'art. 5 del Regolamento dei Piani di Gestione relativo al divieto di costruzione di opere edilizie evidenziando al contempo la mancata identificazione per il sito in oggetto del "tessuto consolidato agricolo" e contesta il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento in quanto lo ritiene troppo generico.
3. Ritiene non corretto il divieto di immissione Pernice rossa – *Alectoris rufa*, contenuto all'art. 6 del Regolamento.
4. Contesta la correttezza dei contenuti dell'art. 8 del Regolamento ed in particolare il divieto di "*controllo della vegetazione della rete idrica, inclusi i canali di irrigazione e i canali collettori, mediante l'uso di diserbanti e disseccanti*".
5. Evidenzia come l'art. 12 del Regolamento dei Piani di Gestione contenga il divieto all'introduzione nelle Riserve Naturali parziali dei cani da caccia nei periodi del calendario venatorio contestando la competenza del Parco Adda Sud nell'individuazione delle aree protette ed evidenziando che il divieto di attività venatoria (e di conseguenza all'introduzione di cani da caccia) è imposto ex lege.

Controdeduzione: OSSERVAZIONE PARZIALEMENTE ACCOLTA

1. In merito alla osservazione relativa all'Art. 4 del Regolamento si specifica che essendo il Regolamento specifico per i siti Natura 2000, l'ambito di applicazione di tale Regolamento non può che essere l'intero territorio che ricade nei confini dei siti Natura 2000. La precisazione contenuta nell'articolo in oggetto ("*Laddove non ulteriormente specificato*") indica che negli appositi articoli vi sono le eventuali modularità (ad esempio riguardo le zone derivanti la disciplina delle aree). Pertanto tale osservazione è da ritenersi NON ACCOLTA
2. In merito all'osservazione relativa al divieto di edificazione all'interno dei Siti Natura 2000 si precisa che :

- l'art. 5 comma 1 del Regolamento prevede quale eccezione al divieto di edificazione, oltre agli interventi gestionali previsti dal Piano di Gestione, quanto indicato all'art. 12 comma 1 del Regolamento stesso di seguito riportato in stralcio

Art. 12 comma 1

Il Piano di Gestione definisce, laddove presente, con apposito simbolo cartografico nelle cartografie di strategie gestionali allegate, il "tessuto agricolo consolidato", all'interno del quale è consentito l'ampliamento di edifici esistenti qualora tale intervento sia conforme alla normativa del PTC del Parco.

- Il Piano di Gestione del Sito SIC IT2090008 "La Zerbaglia" prevede la quanto di seguito riportato

10.3.1.6 Tessuto agricolo consolidato

Localizzato come mostrato nelle Tavole cartografiche allegate al presente Piano, individua le zone dove sono consentiti gli ampliamenti di edifici esistenti all'interno dei confini del SIC, come previsto dalla Regolamentazione dei siti Natura 2000 ricadenti nel Parco Adda Sud.

tralasciando erroneamente di individuare nelle tavole cartografiche allegate al Piano il "tessuto agricolo consolidato"

- In merito al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento si conferma il contenuto dello stesso in quanto l'obiettivo primario della redazione dei Piani di Gestione è la conservazione degli habitat per la presenza dei quali i Siti Natura 2000 sono stati istituiti.

Pertanto l'osservazione in oggetto è da ritenersi PARZIALEMENTE ACCOLTA. Si procederà alla modifica degli elaborati aggiungendo alla Tavola T13 (Disciplina delle aree) – e non nella tavola T14, riguardante le strategie gestionali di habitat e specie del sito, come erroneamente riportato nelle osservazioni – lo strato relativo al Tessuto agricolo consolidato, dove sono consentite modifiche e ampliamenti nella misura definita dal Regolamento.

Tale adeguamento deve essere apportato anche negli elaborati grafici di supporto al Regolamento.

3. In merito all'osservazione relativa al divieto di immissione della Pernice rossa – *Alectoris rufa*, contenuto all'art. 6 del Regolamento, si precisa che la specie non è alloctona sensu stricto in Italia ma è originaria esclusivamente dei rilievi appenninici e presente in pianura solo mediante introduzioni a scopo venatorio. È ormai accertato (si veda ad esempio Vigorita e Cucè, 2008¹) che le popolazioni lombarde naturali siano localizzate esclusivamente sui rilievi dell'Oltrepò pavese e che lo

¹ Vigorita V. e Cucè L., 2008. *La fauna selvatica in Lombardia – Rapporto 2008 su distribuzione, abbondanza e stato di conservazione di Uccelli e Mammiferi. Regione Lombardia.*

stato di conservazione della specie sia minacciato dall'inquinamento genetico derivante dalle introduzioni a scopo venatorio. L'osservazione in oggetto è pertanto da ritenersi NON ACCOLTA.

4. In merito all'osservazione relativa al divieto di "controllo della vegetazione della rete idrica, inclusi i canali di irrigazione e i canali collettori, mediante l'uso di diserbanti e disseccanti" contenuta all'Art. 8 del Regolamento si precisa che per i siti Natura 2000 caratterizzati da ambienti umidi l'utilizzo – e il relativo sversamento – di diserbanti e disseccanti costituisce attualmente una criticità fondamentale per la conservazione dei suddetti habitat. L'osservazione in oggetto è pertanto da ritenersi NON ACCOLTA.

5. Per quanto riguarda l'osservazione relativa all' Art. 12 del Regolamento la formulazione dell'istante appare non chiara. Si precisa infatti che l'Art. 12 non contiene riferimento al divieto di attività venatoria o di introduzione di cani. L'obbligo di tenere i cani al guinzaglio al di fuori della stagione venatoria è un recepimento delle norme del PTC del Parco ed è volto in particolare a contenere il disturbo alla nidificazione degli Uccelli che costruiscono nidi a terra. L'osservazione in oggetto è pertanto da ritenersi NON ACCOLTA.



Il Direttore